



Relatore: **GENNARO DI MAIO**

FUNZIONARIO COMANDO VVF COMO

LUNEDI' 21 MARZO 2016



LA PREVENZIONE INCENDI : ADEMPIMENTI FORMALI E OBBLIGHI DA ATTUARE NEI LUOGHI DI LAVORO

IL DPR 151/11 E DM 7.8.2012

LE NUOVE ATTIVITA' SOGGETTE

**IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA DI PREVENZIONE
INCENDI**



LA PREVENZIONE INCENDI : ADEMPIMENTI FORMALI E OBBLIGHI DA ATTUARE NEI LUOGHI DI LAVORO

IL DPR 151/11 E DM 7.8.2012

LE NUOVE ATTIVITA' SOGGETTE

IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA DI PREVENZIONE
INCENDI



per «prevenzione incendi» si intende la materia di rilevanza interdisciplinare, nel cui ambito vengono promossi, studiati, predisposti e sperimentati misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare, secondo le norme emanate dagli organi competenti,

l'insorgenza di un incendio e a limitarne le conseguenze.

OBIETTIVI

Gli obiettivi della prevenzione incendi si intendono raggiunti se le attività sono progettate, realizzate e gestite in modo da:

- minimizzare le cause di incendio;
- garantire la stabilità delle strutture portanti per un periodo di tempo determinato;
- limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dell'attività;
- limitare la propagazione di un incendio ad attività contigue;
- garantire la possibilità che gli occupanti lascino l'attività autonomamente o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;
- tutelare gli edifici pregevoli per arte e storia;
- garantire la continuità d'esercizio per le opere strategiche;
- prevenire il danno ambientale e limitare la compromissione dell'ambiente in caso d'incendio.

si intendono per **“luoghi di lavoro”**
i luoghi destinati a ospitare posti di
lavoro ubicati all'interno di
un'azienda/unità produttiva nonché
ogni altro luogo di pertinenza delle
stesse accessibili al lavoratore
nell'ambito del proprio lavoro



attività soggette:
attività riportate nell'Allegato I
del decreto del Presidente
della Repubblica
1° agosto 2011, n. 151;

**QUANDO IL LUOGO DI LAVORO RICADE
NELL'ELENCO DELLE ATTIVITA'
SOGGETTE
SCATTANO GLI OBBLIGHI
DI CUI AL DPR 151 DEL 1.8.2011**

- ▶ LE REGOLE TECNICHE VERTICALI
- ▶ LE REGOLE TECNICHE ORIZZONTALI

REGOLA TECNICA

DISPOSIZIONE NORMATIVA COGENTE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI

REGOLA TECNICA ORIZZONTALE

**REGOLA TECNICA APPLICABILE
A TUTTE LE ATTIVITA'**

REGOLA TECNICA VERTICALE

REGOLA TECNICA
APPLICABILE AD UNA SPECIFICA ATTIVITA' O
AD AMBITI DI ESSA,
CON SPECIFICHE INDICAZIONI,
COMPLEMENTARI O SOSTITUTIVE
A QUELLE PREVISTE NELLA R.T.O.

REGOLE TECNICHE ORIZZONTALI

DM 10 marzo 1998

Criteri generali di sicurezza antincendio e per
la gestione dell'emergenza nei luoghi di
lavoro

DM 3 novembre 2004

Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio

DM 31 marzo 2003


Requisiti di reazione al fuoco dei materiali
costituenti le condotte di distribuzione e
ripresa dell'aria degli impianti di
condizionamento e ventilazione

DM 16 FEBBRAIO 2007

Classificazione di resistenza al fuoco di
prodotti ed elementi costruttivi di opere da
costruzione

DM 9 MARZO 2007

Prestazioni di resistenza al fuoco delle
costruzioni nelle attività soggette al controllo
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco



COME VALUTO L'APPLICAZIONE DELLA REGOLA TECNICA?

**ATTENTA LETTURA
ELENCO ATTIVITA' SOGGETTE
AI SENSI DEL
DPR 151/11
CON LE SOTTOCLASSI DEL
DM 7.8.2012**

DM 26.08.1992


DM 9.4.1994

DM 19.08.1996

DM 18.03.1996

DM 27.07.2010

DM 03.02.2016



**Autodemolizioni,
Campeggi,
Macchine elettriche,
Asili nido,**

Ospedali,

Alberghi,

COMUNE DENOMINATORE

OSSERVANZA DEL D.LGS 81 / 08, SICUREZZA
ANTINCENDIO

DVR (incendio, elettrico, chimico, Atex...)

PIANO EMERGENZA

FORMAZIONE/INFORMAZIONE

DESIGNAZIONE A.L.A.

MANUTENZIONE

...

▶ **547 - 164 - 303**

▶ **626/94**

▶ **SGQ**

▶ **SGE**

▶ **SGS**

▶ **SGSL**

▶ **SGSA**

...




- ▶ **HARDWARE**
- ▶ **RISORSE UMANE**
- ▶ **GESTIONE**



▶ ***BASE VOLONTARIA***

▶ ***IMPEGNO DI RISORSE UMANE, ECONOMICHE***

- ▶ **PROGETTARE**
- ▶ **REALIZZARE**
- ▶ **GESTIRE**





IN BASE AL D.Lgs. 81/2008 E AL DM 10.03.98, GLI ADEMPIMENTI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI CANTIERI SONO :

- ✓ VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
- ✓ CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
- ✓ DESIGNAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO
- ✓ FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO
- ✓ NELLA REDAZIONE DEI PSC E POS TENERE CONTO DEL RISCHIO INCENDIO
- ✓ ATTENERSI ALLE MISURE GENERALI DI TUTELA (COMPRESSE QUELLE DI PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELLE EMERGENZE)
- ✓ ATTENERSI ALLA PRESCRIZIONI PER LE VIE ED USCITE DI EMERGENZA

LA PREVENZIONE INCENDI : ADEMPIMENTI FORMALI E OBBLIGHI DA ATTUARE NEI LUOGHI DI LAVORO

IL DPR 151/11 E DM 7.8.2012

LE NUOVE ATTIVITA' SOGGETTE

IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA DI PREVENZIONE INCENDI

DPR 1 agosto 2011, n. 151

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Publicato sulla GU n. 221 del 22.9.2011

Entrato in vigore il 7.10.2011

DM 5 agosto 2011

Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

DPR 1 agosto 2011 n°151

Il nuovo regolamento nasce per:

- **AGGIORNARE QUANTO ESISTENTE;**
- **SEMPLIFICARE IL PROCEDIMENTO;**
- **RAZIONALIZZARE L'IMPEGNO DEL CNVVF NELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO;**
- **INTEGRARE IL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE INCENDI CON LA DISCIPLINA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL DPR 160/10.**

DPR 1 agosto 2011 n°151

ULTERIORI NOVITA'

- 1. ABOLIZIONE DELLA DUPLICAZIONE DEL REGISTRO DEI CONTROLLI**
- 2. SEMPLIFICAZIONE DEI RINNOVI ED ELIMINAZIONE DEL GIURAMENTO DELLA PERIZIA**
- 3. NOF – NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ**
- 4. VERIFICHE IN CORSO D'OPERA**



Il regolamento per la prevenzione incendi

6

La novità


Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in **tre categorie** per le quali è prevista **una disciplina differenziata in relazione al rischio**

- **Attività a basso rischio:** viene eliminato il parere di conformità. Sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (**SCIA**), con tempi certi per tutte le imprese
- **Attività a medio ed elevato rischio:** la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere entro 60 giorni
- **I controlli successivi all'avvio delle attività sono definiti in base al rischio:**
 - controlli mirati e a campione su quelle a basso e medio rischio
 - controlli su tutte quelle a elevato rischio

IL NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI

di cui al D.P.R. 151/2011

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi (**in tutto 80 e non più 97**) vengono distinte in tre categorie per le quali è **prevista una disciplina differenziata** in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità




PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI

Decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2012

Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

www.vigilfuoco.it



AMBITO DI APPLICAZIONE



Sono **escluse** dall'ambito di applicazione del regolamento **le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni.**

D. LGS. 26 giugno 2015 n. 105

**Attuazione della direttiva 2012/18/UE
relativa al controllo del pericolo di
incidenti rilevanti connessi con
sostanze pericolose.**

Art. 31

Allegato L

*Procedure semplificate di prevenzione incendi
per gli stabilimenti di soglia superiore*

DPR 1 agosto 2011 n°151

La documentazione di cui al comma 1 dell'art. 4 del DPR 151/2011 è rappresentata da:

- **Una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio** con la quale il titolare dell'attività segnala l'inizio dell'attività;
- **Un'asseverazione** con la quale un tecnico abilitato attesta conformità dell'opera alla regola tecnica e, ove previsto, al progetto approvato dal Comando;
- **Le certificazioni e/o dichiarazioni**, atte a comprovare che elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d'impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.

DPR 1 agosto 2011 n°151

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Art. 4 CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI:

Il Certificato di prevenzione incendi, così come inteso nel nuovo regolamento, analogamente al verbale di visita tecnica, non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato e non ha validità temporale.

DPR 1 agosto 2011 n°151

ART. 8 NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ

- ubicazione;
- comunicazioni e separazioni;
- accesso all'area e accostamento dei mezzi di soccorso;
- caratteristiche costruttive e *layout* (*distanziamenti, separazioni, isolamento*);
- resistenza e reazioni al fuoco;
- compartimentazione e vie di esodo;
- sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico;
- aree e impianti a rischio specifico;
- impianti elettrici e illuminazione di sicurezza;
- mezzi e impianti di estinzione degli incendi;
- impianti di rilevazione, segnalazione e allarme.

DPR 1 agosto 2011 n°151

NUOVI PROCEDIMENTI VOLONTARI

- Introduzione della possibilità di richiedere visite tecniche in corso d'opera da effettuarsi in corso di realizzazione.

ART. 9 VERIFICHE IN CORSO D'OPERA

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all' Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

Documento da allegare:

- Richiesta di verifica in corso d'opera, mod. PIN.....;
- Attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria prov.le dello Stato ai sensi...

...attenzione...

**SCIA PARZIALE
NOTA M.I.
DIP. VVF.
PROT. 5555 DEL 18.04.2012**

Importantissima la **Voltura**

Art. 9, comma 1 D.M. 7/8/2012

1. Gli enti e i privati che succedono nella responsabilità delle attività soggette comunicano al Comando la relativa variazione mediante una dichiarazione resa, secondo le forme di legge, come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

LA PREVENZIONE INCENDI : ADEMPIMENTI FORMALI E OBBLIGHI DA ATTUARE NEI LUOGHI DI LAVORO

IL DPR 151/11 E DM 7.8.2012

LE NUOVE ATTIVITA' SOGGETTE

IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA DI PREVENZIONE
INCENDI

ES. ATTIVITA' 1

Attività 1 : Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h

Attività 1.1.C : Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm³/h

NEWS

- ⇒ Attività n. 13 – Limitatamente a: **Contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi.**
- ⇒ Attività n.18 – Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.
Esercizi di **vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita”** con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.
- ⇒ Attività n.27 – Limitatamente a: depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi superiori a 50.000 kg
- ⇒ Attività n.34 – Limitatamente a: **biblioteche** con quantitativi superiori a 5.000 kg

NEWS

- ▶ Attività n.42 – Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m²
- ▶ Attività n.48 – Limitatamente a : **macchine elettriche** fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m³
- ▶ Attività n.51 – Limitatamente a : attività comportanti **lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti**, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.
- ▶ Attività n.53 – **Officine** per la riparazione di:
 - materiale rotabile ferroviario, tramviario ed aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000m²
 - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di **superficie coperta superiore a 300 m²**

NEWS

- Attività n.55 – **Demolizioni di veicoli** e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m²
- Attività n.65 – Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, **impianti e centri sportivi, palestre**, sia a carattere **pubblico** che **privato**, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m²
- Attività n.66 – Limitatamente a : Residenze turistico – alberghiere, rifugi alpini, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone

NEWS

- Attività n.67 – Limitatamente a : **Asili nido** con oltre 30 **persone presenti**
- Attività n.68 – Limitatamente a: **Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2**
- Attività n.71 – Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti
- Attività n.72 – Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nell'allegato I.

NEWS

- Attività n.73 – Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da **promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica** con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m², indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.
- Attività n.75 – Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a **300 m²**; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a **500 m²**; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m² .

NEWS

- ▶ Attività n.78 – Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.
- ▶ Attività n.79 – Interporti con superficie superiore a 20.000 m²
- ▶ Attività n.80 – Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.02.2015 è stata pubblicata la legge legge 27 febbraio 2015, n. 11 di conversione del Decreto-Legge 31 dicembre 2014, n.192 (cd Decreto Milleproroghe).

Proroga

Ulteriore proroga per gli adempimenti riguardanti le nuove attività indicate in allegato I al DPR 151/11

Per le *nuove attività soggette* a controlli di prevenzione incendi, previste nell'allegato I al DPR 151/11 ed esistenti al 7 Ottobre 2011, viene prorogato al 7 ottobre 2016 il termine per la presentazione di SCIA.

Per usufruire della proroga, enti e privati interessati dovranno sottoporre un progetto di adeguamento ottenendo un parere positivo entro 8 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione (01.11.2015)



SCUOLE

All'interno dell'art.4 del convertito DL n.210/2015, il nuovo comma 2 stabilisce la proroga al

31 dicembre 2016

per le strutture scolastiche: *"2. L'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di ((prevenzione degli incendi)) previste dall'art. 10-bis, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale ivi previsto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016".*

STRUTTURE RICETTIVE

il nuovo comma 2 bis dell'art. 4 , modifica l'art. 11 (Proroga di termini in materia di turismo) comma 1 del DL n. 150/2013 (convertito in L. n.15/2015) che prevedeva come termine il 31 ottobre 2015, ora prorogato al

31 dicembre 2016

per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.

Si legga nel convertito DL 210/2015: "*(2-bis. All'art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 ottobre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».)*

LA PREVENZIONE INCENDI : ADEMPIMENTI FORMALI E OBBLIGHI DA ATTUARE NEI LUOGHI DI LAVORO

IL DPR 151/11 E DM 7.8.2012

LE NUOVE ATTIVITA' SOGGETTE

**IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA DI PREVENZIONE
INCENDI**

ABROGAZIONI

DPR 26 maggio 1959, n. 689

Regolamento recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco;

DPR 12 gennaio 1998, n. 37

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

DM 16 febbraio 1982

Modificazioni del decreto del Ministro dell'interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;

Lo stato Italiano, si è dotato fin dal 1961 (L. n. 469 del 13.05.1961) di norme che regolamentavano la sicurezza antincendio all'interno di stabilimenti, depositi e simili (l'elenco delle attività era stabilito dal D.P.R. n. 689 del 16.05.1959)



IL TITOLARE DELL'ATTIVITA' : SEGNA LA INIZIO ATTIVITA'

TECNICO ISCRITTO ALBO PROF.LE : ASSEVERA LA CONFORMITA' DELL'OPERA ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI (REGOLA TECNICA, REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO) E/O AL PROGETTO APPROVATO DAI V.F.

TECNICO ELENCO M.I.: ELABORA E REDIGE LE DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI CHE DEVONO COMPROVARE CHE PRODOTTI, STRUTTURE, MATERIALI, ATTREZZATURE, IMPIANTI ETC. RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO SIANO REALIZZATI, INSTALLATI, POSTI IN OPERA IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA

- ⇒ i doveri dei privati erano *quelli di richiedere i pareri sui progetti e le visite di collaudo Artt. 13, 14 e 15 del D.P.R. 577/82*),
- ⇒ al Comando VV.F. spettava il compito (e quindi la responsabilità) di accertare che l'attività sottoposta a controllo risultasse **conforme** alle disposizioni vigenti in materia etc.
- ⇒ in questa fase o "*periodo storico*", il **principio comune** era sostanzialmente quello di **dividere specificatamente le competenze** dei privati (committente e libero professionista) rispetto al Comando VV.F. provinciale competente

con l'emanazione della Legge n. 818 del 7.12.1984 conosciuta Nulla Osta Provvisorio e il successivo D.M.I. 8 Marzo 1985.....

si introduce il concetto di “*coinvolgimento*” del libero professionista nel percorso autorizzativo che porta alla certificazione di conformità antincendio di una data attività

Il professionista deve dichiarare e certificare le misure minime di prevenzione incendi applicate all'attività.

D.P.R. n. 577 del 29.07.1982 art. 18

Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del C.P.I.,

i Comandi Provinciali **“possono avvalersi nei casi previsti dalla Legge, di certificazioni rilasciate da Enti e laboratori legalmente riconosciuti, o da Liberi Professionisti iscritti ad albi professionali”**

- ▶ Quali erano i casi previsti dalla Legge ?
- ▶ Quali erano gli elenchi in cui dovevano essere iscritti i Liberi Professionisti ?

Alla *prima domanda* ha dato risposta il **D.M.I.**
8.03.1985, (*Decreto collegato alla L. 818*) il quale
tramite i due allegati “A” e “B” indicava quale erano
le certificazioni da produrre, suddivise per attività
soggette

Alla *seconda domanda*, dava risposta la stessa **Legge**
n. 818, la quale all’art. 1 definiva i requisiti in cui
dovevano essere in possesso i L.P. per essere
iscritti a questi elenchi, che poi in realtà era un
unico elenco emanato direttamente dal Ministero
dell’interno

Il professionista è chiamato a emettere **certificazioni** sulla efficienza e adeguatezza di impianti o sistemi di protezione, ed eseguire **l'analisi del rischio** sulla pericolosità di una attività, apparecchio, ambiente.

già in questa fase il coinvolgimento del tecnico esterno è notevole in considerazione del fatto che l'adozione di misure di protezione e prevenzione (quanto meno per le attività non normate) è basata sulla sua analisi del rischio, e che è possibile da parte dei Comandi, accettare sue certificazioni sulla conformità degli impianti

..... di pari passo aumenta anche la responsabilità a carico del tecnico, con relative conseguenze civili e penali....

D.I.A.

verso la fine degli anni novanta, vi è una ulteriore evoluzione della normativa (non solo antincendio), che con l'intento di rendere la P.A., più efficiente e rispondente alle esigenze della Società, introduce nuovi meccanismi che vanno nella direzione di una sempre maggiore collaborazione (coinvolgimento) dei privati (tecnici esterni).

Viene cioè introdotto lo strumento della
D.I.A.

D.I.A. in ambito sicurezza antincendio

- ▶ Introdotta D.P.R. n. 37 del 12.01.1998
- ▶ all'art. 3 comma 5, vi è la possibilità, di potere iniziare un'attività (che abbia ottenuto l'approvazione del progetto), presentando una dichiarazione di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato con relative certificazioni che attestino il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza antincendio

(In questo modo l'attività può iniziare prima ancora che il tecnico VV.F., effettui la visita di sopralluogo per il collaudo finalizzato al rilascio del C.P.I.)

- ✓ **E' questa, la prima volta che viene ufficialmente accettato che il tecnico libero professionista, si sostituisca al Comando VV.F.**
(anche se per un periodo limitato),
in quanto persona garante della idoneità dell'attività alla normativa prevenzione incendi (quanto meno che sia rispondente al progetto approvato)
- ✓ **In altri termini il tecnico si assume la responsabilità di garantire la presenza e l'idoneità delle misure antincendio**
necessarie per la conduzione in sicurezza dell'attività

**da un lato c'è la politica del livellamento di competenze,
giuridicamente rimane il “potere” del tecnico VV.F. di dire l'ultima parola sull'idoneità o meno dell'attività.**

Poi “arriva” il D.P.R. n.200 del 10.06.2004

Definizione del C.P.I. secondo l'art. 17 del D.P.R. 577/82

Il C.P.I. (rilasciato dal Comando VV.F.) attesta che l'attività è conforme alle disposizioni vigenti in materia antincendio e alle prescrizioni date d'autorità

Definizione del C.P.I. secondo l'art. 5 del D.P.R. 200/04

Il C.P.I. attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di P.I. e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio

Con la vecchia normativa, il C.P.I. (e quindi il tecnico VV.F.) attestava la conformità di un impianto antincendio secondo le UNI 9490, oppure la resistenza al fuoco R 90, ecc....., adesso il C.P.I. Attesta che la prescrizione di resistenza al fuoco richiesta è stata effettivamente certificata

Quindi è ufficialmente passata dal tecnico VV.F. al libero professionista il potere (e quindi anche la responsabilità) di certificare un impianto o un requisito antincendio

**rimane viceversa in carico al tecnico VV.F.,
la competenza di verificare
la sussistenza/presenza delle certificazioni
necessarie a dimostrare
il rispetto dei requisiti di P.I.,
nonché le competenze attribuitegli quale
Pubblico Ufficiale, o di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.**

*(tra l'altro le funzioni di A.P.G. o di U.P.G., sono
funzione svolte nell'ambito dell'attività di
prevenzione e di repressione dei reati nel campo
della sicurezza antincendio)*


... nuovo approccio necessario, in considerazione del fatto che:

- ↪ aumento della complessità tecnico normativa in materia di P.I. (es. calcolo della resistenza al fuoco di una struttura)**
- ↪ necessità di adottare procedure semplificate per accelerare la velocità dei provvedimenti amministrativi**

in conclusione

**il sopralluogo del tecnico VV.F.
non può che avere una valenza di un
“collaudo a vista”
delle condizioni generali di sicurezza
antincendio,
tenuto conto**

**la verifica dettagliata delle misure tecniche
antincendio viene demandata al progettista
produttore del manufatto**



▶ *...IL CPI E' IN VIA DI ESTINZIONE*

fondamentale il ruolo del professionista

sia in fase di valutazione progetto, che di SCIA, che di consulenza etc...

A.1.4 Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio)

La quarta parte della relazione tecnica contiene la descrizione dei **provvedimenti da adottare** nei confronti dei pericoli di incendio, delle condizioni ambientali, e la descrizione delle **misure preventive e protettive assunte**, con particolare riguardo al comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali ed ai presidi antincendio, evidenziando le norme tecniche di prodotto e di impianto prese a riferimento.

Relativamente agli **impianti di protezione attiva** la documentazione indica le norme di progettazione seguite, le prestazioni dell'impianto, le sue caratteristiche dimensionali, (quali ad esempio, portate specifiche, pressioni operative, caratteristica e durata dell'alimentazione dell'agente estinguente, ecc..) e quelle dei componenti da impiegare nella sua realizzazione, nonché

'idoneità' dell'impianto in relazione al rischio di incendio presente nell'attività'.


Decreto Ministeriale 20/12/2012

(Gazzetta ufficiale 04/01/2013 n. 3)

Ministero dell'Interno

*Regola tecnica di prevenzione incendi per gli
impianti di protezione attiva contro
l'incendio installati nelle attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi*

Si pensi ancora alle modifiche attività esistenti



modalità di valutazione delle modifiche Allegato IV

MODIFICHE RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

A	Variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose comunque detenute nell'attività, significative ai fini della sicurezza antincendio	<ul style="list-style-type: none"> i. incremento della quantità complessiva in massa di una qualsiasi sostanza o miscela pericolosa; ii. sostituzione di sostanza o miscela pericolosa che comporti aggravio ai fini antincendio
B	Modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti tali da determinare un incremento della classe esistente	
C	Modifica di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell'attività, significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino :	<ul style="list-style-type: none"> ○ incremento della potenza o della energia potenziale ; ○ modifica sostanziale della tipologia o del layout di uno degli impianti.
D	Modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio	<ul style="list-style-type: none"> ○ modifica sostanziale della destinazione d'uso o del layout dei locali dell'attività ; ○ modifica sostanziale della tipologia o del layout del sistema produttivo ; ○ incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l'attività ; ○ modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell'edificio o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali ; ○ modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l'incendio ;
E	Modifica delle misure di protezione per le persone	<ul style="list-style-type: none"> ○ incremento del numero degli occupanti eccedente il dimensionamento del sistema di vie d'uscita; ○ modifica della tipologia degli occupanti (es: anziani, bambini, diversamente abili...) o loro diversa distribuzione ; ○ modifica sostanziale dei sistemi di vie d'uscita, dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori; dei sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio; dell'accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso; comunicazione verso altre attività;

CRITICITA'



- ▶ *p.v. “adempimento formale”*
- ▶ *titolari attività – gestori – datori lavoro – RSPP*
- ▶ *difficoltà a reperire documentazione*
- ▶ *farsi carico di valutazioni di altri*
- ▶ *rapporto fiduciario*
- ▶ *specificità professionalità*



ED IL FUTURO ?

IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

D.M. 3 agosto 2015

*Norme tecniche di prevenzione incendi,
ai sensi dell'art. 15 del
D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139*

metodologia

Obiettivi di sicurezza antincendio

Sicurezza della vita umana, incolumità delle persone, tutela dei beni ed ambiente.




Valutazione del rischio di Incendio attività

Il progettista valuta il rischio di incendio per l'attività e le attribuisce tre tipologie di **profili di rischio**:

- **R vita**, profilo di rischio relativo alla salvaguardia della vita umana;
- **R beni**, profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei beni economici
- **R ambiente**, profilo di rischio relativo alla tutela dell'ambiente dagli effetti dell'incendio

Strategia antincendio



Il progettista applica tutte le misure antincendio

*“Studia il passato se vuoi prevedere il futuro”
(Confucio)*



gennaro.dimaio@vigilfuoco.it